



VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO N. 4/12
RIUNIONE DEL 12 APRILE 2012

Il giorno 12 aprile 2012, alle ore 14,00, regolarmente convocato con rettorale di prot. n. 3163 del 05.04.2012 presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (Sala Altiero Spinelli), via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Senato Accademico per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Statuto di Ateneo *ex art. 2, c. 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240* – Approvazione;
3. Corso di laurea Scienze Organizzative e Gestionali – Incardinamento;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente
Prof. Piermaria CORONA	Direttore DIBAF
Prof.ssa Gabriella CIAMPI	Direttore DISBEC
Prof. Silvano ONOFRI	Direttore DEB
Prof. Gaetano PLATANIA	Direttore DISUCOM
Prof. Leonardo RAPONE	Direttore DISTU
Prof. Alessandro RUGGIERI	Direttore DEIM
Prof. Leonardo VARVARO	Direttore DAFNE
Prof.ssa Carla CARUSO	Rappres. dei proff. di II fascia
Prof. Maurizio MASI	Rappres. dei proff. di II fascia
Dott.ssa Sara MARINARI	Rappres. dei ricercatori
Dott. Vittorio VINCIGUERRA	Rappres. dei ricercatori
Sig.na Eleonora MERLANI	Rappres. degli studenti
Sig. Davide POSTE'	Rappres. degli studenti
Dott. Simone UBERTAZZO	Rappres. degli studenti


P	A	G	A
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			

A norma dell'art. 11, co. 5, dello Statuto di Ateneo, sono presenti all'adunanza con funzione consultiva, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

Prof. Giuseppe Nascetti, Pro-Rettore Vicario (su invito del Rettore);
Dott. Arch. Giovanni Cucullo, Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario.

E' altresì presente la Dott.ssa A. Moscatelli, Dirigente delle Divisioni I e II.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Rettore rivolge un cordiale saluto al dott. Vittorio Vinciguerra e al sig. Davide Postè che dall'odierna riunione entrano a far parte del Senato Accademico rispettivamente quali rappresentante dei ricercatori e degli studenti. La nomina dei predetti rappresentanti, formalizzata con decreto rettorale n. 260/12 del 03.04.2012, fa seguito alla decadenza per modificazione dello stato giuridico delle prof.ssa M. Micozzi e M. Russo e alle dimissioni, per sopraggiunti impegni di lavoro, della studentessa G. Cristofaro.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

1.1. Il Rettore informa che il D.M. di assegnazione del FFO 2012 è all'esame della Corte dei Conti. Come già anticipato nella precedente riunione ricorda che la valutazione dell'Università degli Studi della Tuscia è risultata eccellente; infatti l'Ateneo si è collocato al IV posto ottenendo un'assegnazione in leggero aumento rispetto a quella del 2011. Fa presente che il D.M. di assegnazione del FFO 2012 contempla, tra l'altro, i fondi per il programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" e quelli per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari degli scatti e la revisione del trattamento economico degli stessi sulla base dei criteri di merito accademico e scientifico.

1.2. Il Rettore dispone la consegna ai senatori dei seguenti schemi decreti legislativi in via di pubblicazione sulla G.U.:

- D.Lgs. recante la "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- D.lgs. recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

1.3. Il Rettore informa che il Ministero ha vagliato il Decreto riguardante il "Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all'estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240". L'emanazione del decreto, dopo l'esame della Corte dei Conti, permetterà – probabilmente entro la prossima estate – l'emanazione dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione dei docenti.

1.4. Il Rettore informa che il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 21.03.2012, ha espresso il parere in merito alle proposte formulate dall'Università della Tuscia di istituzione o modifica dei propri corsi di studio. Il Rettore illustra al Senato Accademico le osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale. Esse saranno oggetto di esame da parte dei Consigli dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti.

1.5. Il Rettore, come già comunicato nella precedente riunione del 5.3.2012, ricorda che il MIUR, in previsione dell'avvio delle prove di accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) entro il mese di giugno 2012, ha reso noto il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al TFA per la scuola secondaria di I grado (4.275) e II grado (15.792). Nella ripartizione geografica risultano assegnati alla regione Lazio 595 posti per il TFA I grado e 2690 per il TFA II grado. Informa che in data 21.03.2012 si è svolto presso la CRUI l'incontro di presentazione sulle attività dei TFA con lo scopo di supportare le strutture di Ateneo interessate alle prove di accesso ai TFA per l'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole secondarie di primo e secondo grado. La CRUI, in questa delicata fase, si propone di agire da punto di coordinamento del sistema universitario per condividere e monitorare le modalità di espletamento delle procedure previste dal MIUR. Il Ministero, attraverso il CINECA, prevede l'attivazione di un portale per la valutazione dei titoli dei candidati al fine di agevolare la complessa procedura di gestione di migliaia di domande che si prevede possano essere inoltrate a seguito della lunga stasi registrata dagli ultimi concorsi per l'insegnamento.

Il Rettore infine fa presente che, a seguito di una complessa trattativa, alla Tuscia sono stati assegnati in totale 270 posti per le immatricolazioni al TFA nella scuola secondaria di I e di II grado per tutte le classi di concorso riferite alle aree scientifiche presenti in Ateneo, di cui 85 per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado e 185 posti per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado. L'iniziativa comporterà l'incameramento di fondi derivanti da contributi di iscrizione ai test per ciascuna classe di abilitazione (100 euro per ciascun concorrente) e da tasse e contributi di iscrizione (2.500 euro per ciascun iscritto ivi compresa la tassa regionale per il diritto allo studio).

In risposta al prof. Onofri, fa presente che non sembra applicabile per i TFA la normativa prevista per i master per quanto attiene alla gestione economica delle entrate; le entrate derivanti dai test di ingresso saranno utilizzate per compensi a docenti, tutor, personale di sorveglianza e per spese generali connesse all'avvio del progetto. Fa osservare la necessità di chiarimenti ministeriali circa il possibile computo delle entrate derivanti dalle iscrizioni ai TFA ai fini del calcolo del rapporto previsto per la determinazione dell'indicatore delle spese di personale. Aggiunge, infine, che l'avvio dell'intero meccanismo (deciso improvvisamente dal MIUR qualche settimana fa malgrado le carte fossero pronte già dall'estate del 2011 nell'ultima fase del Ministero Gelmini) sta comportando oggettive difficoltà che si cercherà di superare di volta in volta mediante una triangolazione serrata MIUR/CRUI/Atenei.

1.6. Il Rettore ricorda che in data 24 aprile p.v. si chiude la consultazione pubblica per decidere attraverso la forma referendaria in merito all'abolizione del valore legale del titolo di studio.

1.7. Il Rettore comunica che su uno dei più noti e diffusi periodici di archeologia della Turchia è stato pubblicato un primo resoconto delle attività di indagini archeologiche dirette dal prof. Marcello Spanu del Dipartimento DISBEC a Iasos. Si compiace quindi con il collega per l'importante lavoro scientifico prodotto che testimonia la presenza dell'Ateneo nei progetti di recupero archeologico della Turchia.

1.8. Programmazione generale di riqualificazione edilizia.

Il Rettore informa che l'Amministrazione, dopo un periodo di stasi dovuto alla precaria situazione finanziaria, ha inteso avviare e concretizzare un programma di riqualificazione edilizia presso alcune strutture dell'Ateneo. In tale ottica sarà possibile impiegare sia i fondi derivanti dalla vendita di una porzione di terreno presso la Caserma Palmanova sia quelli da acquisire mediante un accordo di programma al fine di ottenere un consistente finanziamento pluriennale per l'edilizia universitaria per il ripristino di aree pertinenti al complesso di S. Maria del Paradiso. Ovviamente la progettazione non potrà prescindere dalle esigenze che saranno manifestate dal Dipartimento DEIM.

Presso l'edificio sede della *ex* Facoltà di Agraria è prevista la manutenzione straordinaria, urgente e indifferibile stante la sua fatiscenza, dell'Aula Magna che, raccogliendo i *desiderata* di numerosi colleghi e da lui stesso pienamente appoggiati, sarà intitolata al Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza; è inoltre previsto il ripristino di alcune volumetrie disponibili presso il complesso di S. Maria in Gradi.

Il Consiglio di Amministrazione svoltosi in data odierna ha quindi approvato l'appalto per i lavori di riqualificazione e adeguamento dell'Aula Magna della *ex* Facoltà di Agraria (per un importo complessivo di circa 111 mila euro) nonché il progetto preliminare per la riqualificazione edilizia del Blocco E presso il complesso di S. Maria in Gradi da destinare a sede della Segreteria Studenti Unica e a Polo per Servizi ed Infrastrutture per gli studenti (per un importo complessivo di Euro 880.000,00). Le infrastrutture che saranno realizzate nel blocco "E" del complesso edilizio di S. Maria in Gradi forniranno all'utenza studentesca un punto di accoglienza e potranno essere utilizzati per le attività di orientamento. Nella medesima seduta il CdA ha anche approvato il progetto (per un importo pari ad € 143.316,86) per la realizzazione dell'impianto di alimentazione elettrica di emergenza per l'ampliamento della *ex* Facoltà di Agraria con l'installazione di un nuovo gruppo elettrogeno da 400kVA ed opere impiantistiche ed edili necessarie.

Il Rettore coglie l'occasione per esprimere il proprio profondo rammarico per l'arresto dei lavori di ristrutturazione della Basilica di S. Maria in Gradi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio. Al riguardo auspica che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con il quale intende chiedere un incontro, affidi a questo Ateneo il compito di provvedere, con le professionalità interne, a realizzare un progetto edilizio di grande prestigio per il recupero della Basilica. Il Rettore, infine, ringrazia il Direttore Amministrativo nonché Dirigente della III Divisione per aver dato impulso e coordinato le professionalità interne alla Divisione nelle attività, realizzate ed in *itinere* , di riqualificazione edilizia dell'Ateneo.

Si apre una breve discussione nell'ambito della quale i senatori esprimono apprezzamento per le iniziative volte alla riqualificazione del patrimonio edilizio dell'Ateneo. In particolare:

- il prof. Corona suggerisce di suggellare con una apposita cerimonia l'intitolazione al prof. Scarascia Mugnozza dell'Aula Magna della *ex* Facoltà di Agraria;
- il prof. Varvaro si compiace con il Rettore per aver raccolto la sua idea di dedicare un'aula al primo Rettore dell'Ateneo nonché professore ordinario della Facoltà;
- il dott. Ubertazzo rileva con compiacimento l'attenzione dimostrata dall'Amministrazione nel prevedere spazi destinati agli studenti presso il complesso di S. Maria in Gradi ed auspica che


analoga sensibilità venga posta anche per il complesso di S. Maria del Paradiso sia in termini di punti di ritrovo per gli studenti sia per le esigenze del Dipartimento DEIM;

- il sig. Postè suggerisce di coinvolgere gli studenti iscritti ai corsi di studio del DISBEC, eventualmente sotto forma di tirocinio, nelle future attività di progettazione sia presso il complesso di S. Maria in Gradi sia per S. Maria del Paradiso.
- 5 A tale riguardo, il Direttore Amministrativo ricorda che all'epoca della ristrutturazione del complesso di S. Maria in Gradi fu fatta, tramite la prof.ssa Andaloro, un'apposita convenzione con la Scuola di specializzazione in Tutela e valorizzazione dei beni culturali nell'ambito della quale specializzandi e laureandi ebbero modo di acquisire esperienza "sul campo". Al termine dei lavori fu organizzata una mostra, "La città ritrovata", che evidenziò i risultati raggiunti. Per quanto riguarda la futura progettazione per il recupero della Basilica di S. Maria in Gradi (sempreché venga svincolata dalla Soprintendenza), fa presente che si intende proporre la costituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga le professionalità presenti presso il DISBEC, e che per il Complesso di S. Maria del Paradiso, per il quale già esiste un'analisi storica dell'edificio, è prevedibile il conferimento di incarichi a dottori di ricerca e laureati dell'Ateneo.



01100 Viterbo
Via S. Maria in Gradi, 4

Tel. +39.0761.3571



2. STATUTO DI ATENEEO EX ART. 2, C. 7, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 – APPROVAZIONE

Il Rettore informa che il MIUR, con nota del Direttore Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio (Ufficio I) datata 24.2.2012 prot. n. 1029, con riferimento al nuovo Statuto di questo Ateneo adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (trasmesso al Miur il 28.10.2011 con prot. n. 7080), ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della predetta legge n. 240/2010. La nota precisa che le considerazioni riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge 240/2010 ed i principi in essa contenuti e a coordinare lo Statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

Il Rettore prosegue facendo presente che le osservazioni del Ministero sono in gran parte di natura formale; alcuni rilievi di legittimità traggono origine dalla lettera del 4 maggio 2011 dell'allora Ministro dell'Università, On. Gelmini. In particolare i rilievi riguardano la composizione del Senato Accademico (l'art. 11) e la parte riguardante la modalità di designazione dei componenti non elettivi del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione dei dirigenti quali membri del CdA, e l'attribuzione al Senato Accademico del potere di controllo nei confronti del CdA (art. 12). Sottolinea inoltre che a norma dell'art. 6, c. 10, della legge 168/1989, gli organi competenti dell'Università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei 3 quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministero può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità.

L'Amministrazione ha quindi formulato alcune proposte di recepimento delle osservazioni ministeriali o di mera segnalazione di punti particolarmente problematici. Le proposte sono state sottoposte all'Organo di revisione statutaria, nominato ai sensi dell'art. 2, c. 5, della legge n. 240/10, nell'apposita riunione svoltasi lo scorso 20 marzo.

La nota ministeriale e il testo dello Statuto adottato dall'Organo sono stati trasmessi ai componenti del CdA e del Senato Accademico con nota mail del 10.4.2012. Il verbale n. 15 del 20.3.2012 dell'Organo è stato pubblicato sul sito di Ateneo ad accesso libero in data 11.4.2012. Sia i consiglieri di amministrazione sia i componenti del Senato Accademico hanno quindi ricevuto comunicazione dell'avvenuta disponibilità dei predetti atti.

La deliberazione che il Senato Accademico si accinge ad assumere si forma quindi sulla base della proposta formulata dall'Organo di revisione statutaria e del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nell'odierna seduta. Prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le modifiche statutarie adottate dall'Ateneo ai sensi dell'art. 2, c. 5 della legge 240/2010 saranno trasmesse al MIUR come previsto nella nota del Direttore Generale prot. 1029 del 24.2.2012.

Il Rettore passa quindi ad illustrare i singoli articoli oggetto di osservazioni dando comunicazione delle decisioni assunte in merito dalla Commissione statutaria e del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun articolo oggetto di revisione o di diniego all'accoglimento dei rilievi ministeriali sarà oggetto di deliberazione; le modifiche dello Statuto di

Ateneo approvato con deliberazione del Senato Accademico del 26 ottobre 2011 saranno quindi oggetto di deliberazione finale da parte del Senato stesso.

Art. 3 – Codice Etico

comma 2 – Il Ministero osserva: *“è assente l’individuazione delle sanzioni per la violazione al codice etico richiesta dalla lett. m) del comma 2 dell’art. 2 della legge n. 240/2010. Le sanzioni in questione vanno indicate nello Statuto specificatamente nel rispetto del principio di tassatività”*:

L’Organo ha rilevato che l’individuazione delle sanzioni per la violazione al Codice Etico sono già tassativamente indicate nel Codice Etico di questo Ateneo emanato con decreto rettorale 666/11 del 19.07.2011. Per tale motivo all’unanimità ha deliberato il mantenimento della disposizione *de quo*.

Il Consiglio di Amministrazione ha concordato con la decisione assunta dall’Organo di revisione statutaria relativa al mantenimento della disposizione nella formulazione precedentemente adottata. Tuttavia ha invitato il Senato Accademico a riflettere sull’eventuale possibilità di indicare nel comma 2 dell’art. 3, in termini generici, le tipologie di sanzioni già previste dal Codice Etico adottato da questo Ateneo con decreto rettorale n. 666/11 del 19.7.2011.

Il Rettore dà lettura dell’art. 2, comma 2, lett. m) della legge 240/10, 2010 e rileva quindi che la legge non prescrive che le sanzioni debbano essere elencate tassativamente nello Statuto.

Il Senato Accademico, preso atto dell’invito del Consiglio di Amministrazione al riguardo, data lettura della richiamata disposizione della Legge 240/2010 *“Le Università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: ..omissis..m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico”* è dell’avviso che la legge non prescriva che le sanzioni debbano essere elencate tassativamente nello Statuto. La scelta adottata nello Statuto è stata pertanto quella di inserire in sede statutaria (art. 3,c.2 ultimo periodo) la previsione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico e rinviare la mera elencazione delle medesime nel Codice, peraltro già in vigore (decreto rettorale 666/11 del 19.07.2011). In questo modo, si è ritenuto di contemperare al meglio il rispetto del vincolo della Legge con il principio del non aggravamento delle disposizioni statutarie.

Per tali ragioni, con l’astensione del rappresentante degli studenti D. Postè, il Senato delibera il mantenimento della disposizione già in precedenza adottata.

Art. 9 – Organi di Ateneo

comma 2 – Il Ministero osserva: *“Sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. l) della legge n. 240/2010, si ritiene che, almeno per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, il principio in questione non possa essere applicato “ove possibile”*.

L’Organo all’unanimità ha deliberato l’accoglimento del rilievo ministeriale.

Il comma 2 dell’articolo 9 risulta pertanto così modificato:

2. La composizione degli Organi di Ateneo tiene conto, ~~ove possibile~~, del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 10 – Rettore

comma 11 – Il Ministero osserva: *“La regola dell’inizio del mandato elettorale dall’avvio dell’anno accademico non può valere nel caso di cessazione anticipata del predecessore. Diversamente si finirebbe per consentire un mandato superiore alla durata massima di sei anni prevista dalla legge. La norma statutaria va quindi riformulata tenendo conto di quanto osservato”*.

L’Organo all’unanimità ha deliberato l’accoglimento del rilievo ministeriale. Il comma 11 dell’articolo 10 risulta pertanto così modificato:

11. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entra in carica all’inizio dell’anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all’atto della proclamazione e vi rimane per sei anni. ~~fino alla fine dell’anno accademico di compimento del mandato.~~

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Rettore fa osservare che l’accoglimento del rilievo comporta che il mandato rettorale potrà non essere più rapportato all’anno accademico in quanto la durata sessennale (non rinnovabile), in caso di cessazione anticipata, dovrà decorrere dalla data di nomina del nuovo Rettore a seguito di elezioni anticipate.

Il prof. Onofri, pur dichiarandosi favorevole all’accoglimento del rilievo ministeriale, rileva che la situazione prospettata dal Rettore di fatto condiziona l’Ateneo in quanto esso sarà vincolato ad eleggere il Rettore al di fuori dei termini usuali.

Il Senato Accademico approva.

Art. 11 – Senato Accademico

Il Ministero osserva:

Comma 2, lett. l): *“Si veda in proposito l’osservazione formulata sub art. 12, comma 4”*.

Comma 3, lett. b): *“Si chiede di riesaminare la composizione dell’organo in modo da assicurare il rispetto delle proporzioni stabilite dalla legge n. 240/2010 con riferimento all’articolo 2, comma 1, lett. f), ultimo periodo”*.

Comma 8: *“Occorre integrare la disposizione con il riferimento alla durata biennale del mandato dei rappresentanti degli studenti (art. 2, comma 2, lett. h) l. n. 240/2010)”*.

L’Organo all’unanimità ha deliberato l’accoglimento dei rilievi ministeriali relativi al comma 3 e al comma 8 mediante la previsione che del Senato Accademico faccia parte il Prorettore vicario; i commi assumono pertanto la seguente configurazione:

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da ventisei componenti:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) il Prorettore vicario;

- c) undici docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, sette Direttori di Dipartimento; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;
- d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
- e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- f) tre rappresentanti degli studenti.

Alle adunanze del Senato Accademico ~~partecipano~~ partecipa altresì, senza diritto di voto e senza che la sua ~~loro~~ presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario. ~~e, su invito del presidente, il Pro Rettore vicario.~~

8. La durata in carica dei componenti elettivi del Senato Accademico è di quattro anni; la durata in carica per i rappresentanti degli studenti è biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il dott. Vinciguerra, tenuto conto del numero abbastanza contenuto di membri elettivi, chiede se si possa prevedere, in alternativa, l'aggiunta di un professore di ruolo di prima fascia individuato su base elettiva.

La prof.ssa Caruso fa notare che i professori associati non possono assumere il ruolo di Direttore di Dipartimento. Pertanto, considerato che tutti i Direttori di Dipartimento (professori di ruolo di prima fascia) fanno parte di diritto del Senato Accademico, ipotizza l'allargamento dell'Organo con un altro rappresentante dei professori associati.

La dott.ssa Marinari rileva che i ricercatori sono presenti in Senato Accademico attraverso tre rappresentanti (di cui uno a tempo determinato). Per tale motivo si potrebbe elevare a tre il numero di rappresentanti dei professori associati.

Il prof. Corona, considerate le funzioni del Senato Accademico, ritiene che la proposta valorizzi il ruolo del Pro-rettore e pertanto la condivide pienamente.

Il Rettore fa notare che l'ipotesi prospettata dal dott. Vinciguerra potrebbe non soddisfare i professori di ruolo di prima fascia in quanto la categoria, rispetto alle altre, sarebbe limitata ad un solo rappresentante. In risposta alla prof.ssa Caruso, fa rilevare che i Direttori di Dipartimento non rappresentano la categoria dei professori di ruolo di prima fascia ma, come membri del Senato, svolgono un ruolo *super partes* rispetto alle altre componenti. Aggiunge che la previsione di inserire il Pro-Rettore quale membro del Senato garantisce il principio dell'estensione dei vertici dell'Ateneo nella conduzione delle attività istituzionalmente previste in capo a detto Organo. Inoltre, soluzioni alternative potrebbero alterare i delicati equilibri delle rappresentanze di area e di categoria.

La prof.ssa Caruso, sentite le argomentazioni in merito agli equilibri tra aree e rappresentanti, considerate anche le valutazioni favorevoli dei colleghi associati della Commissione statutaria, si ritiene soddisfatta dalla soluzione adottata.

Il Senato Accademico, con l'astensione del rappresentante degli studenti D. Postè, approva.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

Il Ministero osserva:

comma 3, lett. a) *“E’ necessario aggiungere dopo la parola “parere” la parola “vincolante” secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010, che espressamente richiede in materia il parere “vincolante” del CdA.”*

L’Organo all’unanimità ha deliberato il mantenimento della disposizione *de quo* non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero. Ciò in quanto l’effetto di subordinare la delibera del Senato, nei casi in questione, al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, già segue alle disposizioni dell’art. 21, riguardanti la procedura di adozione dei Regolamenti di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico ritiene di conservare la formulazione precedentemente adottata, osservando che l’esigenza prospettata con il rilievo ministeriale è già assicurata dall’art. 21 dello Statuto (*“Regolamenti di Ateneo”*), che condiziona espressamente la delibera di adozione dei Regolamenti da parte del Senato al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Per tale motivo all’unanimità delibera il mantenimento della disposizione.

Il Ministero osserva:

comma 3, lett. l) *“Si ritiene necessario riformulare il comma in quanto la legge n. 240/2010 indica espressamente i casi in cui gli organi universitari di governo devono deliberare in composizione ristretta (ad esempio, il Consiglio di Amministrazione delibera senza la rappresentanza degli studenti in materia di provvedimenti disciplinari – art. 10, comma 4 -)*

comma 3, lett. m) *“Si veda quanto osservato in proposito sub comma 3, lett. l)”*

L’Organo all’unanimità ha deliberato l’accoglimento dei rilievi ministeriali relativi al comma 3, lett. l) ed m) dell’articolo 12 che assumono pertanto la seguente configurazione:

- l) su proposta dei Consigli di Dipartimento, assume determinazioni, ~~senza la rappresentanza degli studenti,~~ in ordine all’attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2 lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
- m) approva ~~senza la rappresentanza degli studenti,~~ nei limiti della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; in ogni caso può, con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di Amministrazione stesso;

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Il Ministero osserva:

comma 4, lett. b) – *“Non si condivide la designazione integrale da parte del Senato Accademico di tutti i componenti non elettivi del Consiglio di Amministrazione (5 membri su 7). In proposito, si rimanda alla lettera che l’On. Ministro ha inviato ai Rettori delle Università il 4 maggio u.s., nella quale si è sottolineato, con particolare riferimento ai componenti esterni dell’organo, che i consiglieri di amministrazione devono essere individuati in modo che non possano essere considerati come l’espressione diretta di un singolo organo interno, quale che esso sia. Si ritiene, peraltro, che tale indicazione possa riguardare l’intera composizione del Consiglio di Amministrazione, proprio al fine di garantire il ruolo di garanzia e di terzietà dei componenti. Occorre pertanto riformulare la disposizione.”*

L’Organo, con due astensioni (dott. Danieli e sig.na Merlani) ha deliberato l’accoglimento dei rilievi ministeriali relativi al comma 4, lett. b) dell’articolo 12 mediante l’introduzione di un Comitato ai fini della selezione dei due membri non appartenenti ai ruoli dell’Università della Tuscia al quale demandare il compito di proporre al Rettore e al Senato Accademico una rosa di almeno quattro candidati tra i quali uno verrà scelto dal Rettore e l’altro dal Senato Accademico.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Comma 5 – *Il Ministero osserva: “Si osserva che l’esclusione dei dirigenti quali membri del Consiglio di Amministrazione non rientra tra le incompatibilità previste dalla legge n. 240/2010. Si manifestano dunque forti perplessità sulla legittimità della norma in questione”.*

L’Organo ha rilevato l’inopportunità di consentire ai Dirigenti l’accesso quali membri del CdA tenuto conto della molteplicità delle funzioni in capo al Consiglio di interesse della categoria (nomina del DG, costituzione di uffici dirigenziali, ecc.). Ha quindi unanimemente deliberato il mantenimento della disposizione *de quo* non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico ritiene che non sia opportuno consentire ai Dirigenti l’accesso quali membri del CdA, tenuto conto della molteplicità delle funzioni in capo al Consiglio di interesse dei dirigenti medesimi (nomina del Direttore Generale, costituzione di uffici dirigenziali, valutazione dei dirigenti e determinazione delle indennità di risultato, ecc.). Per tale motivo all’unanimità delibera il mantenimento della disposizione.

Commi 15, 16 e 17 – *Il Ministero osserva: “Non si ritiene coerente e rispettosa dei principi della legge n. 240/2010, l’attribuzione al Senato Accademico di una funzione di controllo sia sull’operato dei singoli consiglieri di amministrazione, che comporta una lesione delle loro prerogative istituzionali, sia del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. E ciò anche in considerazione della circostanza che la legge n. 240/2010 non assegna al Senato Accademico tale*

potere di controllo nei confronti del Consiglio (lett. e) dell'art. 2, comma 1, legge n. 210/2010). Occorre pertanto eliminare le disposizioni in esame."

L'Organo, con un'astensione (prof. Caldarelli), ha deliberato l'accoglimento dei rilievi ministeriali relativi alla eliminazione dall'art. 12 dello Statuto dei commi 15, 16 e 17 (e del comma 18 in quanto strettamente correlato ai precedenti).

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico, con le astensioni del Prof. Platania e del rappresentante degli studenti D. Postè, approva .

Per effetto delle decisioni assunte in merito ai rilievi ministeriali sull'articolo 12 (comma 4, lett. b), comma 5, commi 15, 16 e 17), il testo relativo ai commi 4, 5, 6 e 7 è così modificato:

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

- a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
- b) cinque componenti ~~designati dal Senato nell'ambito di candidature individuate~~, individuati a seguito di ~~mediante~~ avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, salvaguardando la presenza delle diverse componenti del personale; due dei cinque componenti non devono appartenere ai ruoli dell'Università della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
- c) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di Ricerca dell'Ateneo eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ateneo.

6. ~~Per la nomina dei~~ I tre membri dell'Università della Tuscia sono designati dal Senato Accademico; fino ai dieci giorni precedenti la seduta di designazione del Senato Accademico, un numero di venticinque dipendenti dell'Ateneo può presentare candidature a componente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilità di sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato Accademico.

7. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo. Sulle candidature presentate si pronuncia un Comitato nominato dal Rettore. Il Comitato è composto da tre membri individuati tra il personale di ruolo dell'Ateneo di cui almeno uno del ruolo del personale tecnico-amministrativo. Il Comitato seleziona una rosa di candidati possibilmente superiore a quattro. Il Rettore e il Senato Accademico, nell'ambito della rosa di candidati, designano un membro ciascuno.

I commi 15, 16, 17 e 18 sono eliminati.

Il Senato Accademico approva.

comma 2, lett. l) dell'art. 11

L'Organo, inoltre, visto il rilievo ministeriale sul comma 2, lett. l) dell'art. 11 (Senato Accademico), tenuto conto di quanto appena stabilito in merito alle modalità di selezione ai fini della nomina dei componenti non elettivi del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità ha deliberato di modificare la predetta disposizione nella seguente maniera:

l) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Comma 4, lett. c) – Il Ministero osserva: *“Si evidenzia che è necessario adeguare la lettera alle modifiche recate dall'art. 49 del decreto-legge n.5/2012 all'art. 2, comma 1, lett. p), della legge n. 240/2010.”*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. Il comma 4, lett. c) dell'articolo 13 (composizione del Collegio dei Revisori dei Conti) risulta pertanto così modificato:

lett. c) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ~~tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.~~

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico, con l'astensione del rappresentante degli studenti D. Postè, approva.

Art. 16 – Collegio di disciplina

Comma 7 – Il Ministero osserva *“Si precisa che, in base al disposto dell'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 5/2012, è necessario sostituire l'espressione “trasmissione da parte del Rettore degli atti al Collegio di disciplina” con le parole “avvio del procedimento stesso”.*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. Il comma 7 dell'art. 16 (Collegio di Disciplina) risulta pertanto così modificato:

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di ~~trasmissione da parte del Rettore degli atti al Collegio di disciplina~~ di avvio del procedimento stesso di cui al comma 4. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio



ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 18 – Senato degli Studenti

Il Ministero osserva: *“Si ritiene preferibile, per la denominazione del consesso in questione, il termine di “Consulta” (piuttosto che quello di “Senato”).”*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. Le parole “Senato degli Studenti” riportate nell'articolo 18 e in tutti gli altri articoli dello Statuto ove si fa menzione del consesso studentesco, sono modificate in **“Consulta degli Studenti”**.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 20 – Conferenza di Ateneo

Il Ministero osserva: *“Si chiede di valutare la necessità della costituzione della “Conferenza di Ateneo” in relazione al principio di semplificazione dell'articolazione interna delle università di cui alla legge n. 240/2010”.*

Il Rettore spiega le ragioni per le quali ha proposto di resistere in questo caso al rilievo ministeriale e, per l'effetto, mantenere, la presenza della Conferenza di Ateneo nello Statuto. La Conferenza di Ateneo rappresenta la più idonea sede di confronto dell'intera comunità dell'Università ed è un'occasione per presentare le attività dell'Università. Inoltre nel nostro Statuto è anche la sede in cui si presentano le candidature alla carica di Rettore.

L'Organo ha approvato la proposta del Rettore e all'unanimità ha deliberato il mantenimento dell'articolo 20 dello Statuto non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 21 – Regolamenti di Ateneo

Il Ministero osserva: *“Si ricorda, in generale che il principio dell'adozione a maggioranza assoluta dei componenti degli organi deliberanti, anche in sede consultiva, è tuttora vigente, oltre che per le modifiche statutarie, almeno per i regolamenti oggetto di controllo ministeriale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989; in particolare il regolamento generale, il regolamento didattico e quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Per quanto concerne, specificatamente, il regolamento didattico di cui al **comma 4**, si evidenzia che il procedimento di adozione è quello previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 240/2010: delibera del Senato, al previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione”.*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. I commi 3 e 4 dell'articolo 21, risultano pertanto così modificati:



3. Il Regolamento Generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.
4. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il Regolamento è deliberato dal Senato Accademico ~~su proposta dei Dipartimenti~~ a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti e ~~il Senato~~ la Consulta degli Studenti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 22 – Regolamenti delle strutture

Il Ministero osserva: *“Vale anche in tal caso il procedimento previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e), atteso che i regolamenti delle strutture didattiche rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione. Occorre pertanto rivedere il loro procedimento di approvazione.*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 22, comma 2, risulta pertanto così modificato:

2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal Senato Accademico. In caso di rilievi da parte del Senato, ~~Entro trenta giorni dalla comunicazione~~ il Rettore, con atto motivato ~~e su conforme delibera del Senato Accademico~~, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 28 – Unità di ricerca e di servizio

Il Ministero osserva: *“Quanto alle “unità”, peraltro non previste dalla legge n. 240 del 2010, si ritiene, coerentemente con il principio di semplificazione previsto dalla legge di riforma, che le stesse possano essere istituite quali mere articolazioni dipartimentali in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.”*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 28, comma 1, risulta pertanto così modificato:

1. Per la gestione e la valorizzazione di specifici ambiti di ricerca e di didattica, funzionali alla creazione di poli di eccellenza dotati di alta visibilità esterna, e/o per la gestione di servizi o risorse strumentali, possono essere costituite, senza oneri per l'amministrazione, specifiche unità, comunque denominate, come articolazioni interne dei ai singoli Dipartimenti. La costituzione di tali unità è disciplinata dal successivo comma 3 per quelle dipartimentali, e dal successivo comma 4 per quelle interdipartimentali.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole.

Il Rettore informa che il Consiglio, tuttavia, ha rilevato che le osservazioni del Ministero, oltre all'aspetto connesso al principio di semplificazione previsto nella legge 240/10, inducono a considerare le Unità come articolazioni dei dipartimenti prive di autonomia amministrativa e, anche nel caso di Unità di servizio, aventi all'origine specifiche esigenze di carattere scientifico. Ad avviso del Consiglio, nell'ambito dell'attuale processo di assegnazione delle funzioni dei Centri disattivati ai Dipartimenti, non si potrà quindi prescindere dalle precipue esigenze di carattere scientifico che sottostanno a dette funzioni. Dalle osservazioni ministeriali si evince anche che l'attribuzione della responsabilità amministrativa delle eventuali Unità spetta agli organi del Dipartimento, salvo prevedere alcune responsabilità in capo al Coordinatore ed eventualmente ad un Comitato Tecnico Scientifico.

Il prof. Onofri fa notare che l'articolo 28 riguarda anche Unità di servizio le quali potrebbero prescindere da motivazioni di ordine scientifico. Infatti, mentre appare ampiamente giustificata l'istituzione di unità di ricerca in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, lo stesso non sembra appropriato per l'istituzione di unità di servizio.

Il prof. Corona chiede se la modifica dell'articolo 28 nel senso richiesto dal Ministero incida sulla possibilità di istituire unità interdipartimentali.

Il Rettore precisa che la modifica dell'articolo 28 non comporta sostanziali cambiamenti rispetto all'attuale previsione statutaria ed è in linea con l'iter di riorganizzazione dei centri ancora in atto.

Il Senato Accademico approva.

Art. 29 – Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

Il Ministero osserva: *“Si ritiene necessario prevedere che la deroga ai requisiti minimi numerici previsti dalla legge 240/10 sia ammissibile solo per un anno, termine entro il quale il Dipartimento in questione deve essere disattivato. Si chiede pertanto di esplicitare tale principio (se non nello Statuto) nel regolamento generale di ateneo.”*

L'Organo all'unanimità ha convenuto con i contenuti del rilievo ministeriale del quale si darà atto nel Regolamento Generale di Ateneo. L'articolo 29, pertanto, resta invariato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Il Rettore informa che il Consiglio di Amministrazione ha suggerito che nel Regolamento Generale di Ateneo siano previste disposizioni per la prima applicazione delle norme sui requisiti quantitativi per le strutture dipartimenti.

Il prof. Platania coglie l'occasione per ricordare la recente discussione svoltasi in Senato Accademico (seduta del 29.3.2012) sulla mobilità dei docenti da un Dipartimento all'altro e la sua posizione di contrarietà sulla proposta, poi approvata, di adottare norme a suo avviso in contrasto con le disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo tuttora vigenti. Chiede quindi se non

sia questa la sede opportuna per intervenire con una modifica di Statuto intesa a dirimere la questione da lui sollevata.

Il Rettore fa presente che l'odierna riunione è dedicata esclusivamente all'esame e alle deliberazioni sulle osservazioni e rilievi ministeriali di cui alla nota del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029.

Art. 33 – Principi generali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa

Comma 4 - Il Ministero osserva: *“Si ritiene necessario integrare la disposizione inserendo, dopo la parola “contabilità”, le seguenti parole “nel rispetto del principio del bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240 del 2010”.*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 33, comma 4, risulta pertanto così modificato:

- 4 L'attività amministrativo-contabile dell'Ateneo è esercitata dai centri di spesa individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 31.10.2010, n.240. Gli Organi di Governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 35 – Direttore Generale

Comma 3 - Il Ministero osserva: *“La sede più idonea a disciplinare le modalità di conferimento dell'incarico di Direttore Generale sembra essere il regolamento generale, più che il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità”.*

L'Organo all'unanimità ha deliberato l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 35, comma 3, risulta pertanto così modificato:

3. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, secondo le modalità fissate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Generale di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 39 – Disciplina delle cariche e dei mandati

Comma 1 - Il Ministero osserva: *“Si esprimono perplessità sulla previsione di cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 1, lett. s) della legge 240/2010. In linea di principio, infatti, le cause di incompatibilità, costituendo una limitazione dei diritti soggettivi pubblici, devono avere un adeguato fondamento legislativo.”*

L'Organo ha rilevato la necessità di mantenere le situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 39 in quanto garantiscono la non sovrapposizione di funzioni in capo agli stessi soggetti e, quindi, un'equa distribuzione delle cariche tra tutti gli aventi diritto. Per tale motivo all'unanimità ha deliberato il mantenimento dell'articolo 39 dello Statuto non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione statutaria.

Il Senato Accademico approva.

Art. 41 – Revisione dello Statuto

Comma 4, primo periodo - Il Ministero osserva: *“In linea con il dettato dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, si ritiene necessario aggiungere dopo le parole “componenti” l'espressione “previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”. Si ricorda, inoltre, in proposito, che è tuttora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n. 168 del 1989), per cui anche il parere del Consiglio di amministrazione deve essere adottato (almeno) con la predetta maggioranza qualificata”.*

L'Organo ha rilevato che l'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 si riferisce all'adozione dello Statuto in prima applicazione della legge stessa. La revisione, a regime, dello Statuto di Ateneo non sembra rientrare in detta disposizione normativa. Per tale motivo all'unanimità ha deliberato il mantenimento dell'articolo 41 dello Statuto .

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione Statutaria.

Il Rettore informa che il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle motivazioni della proposta dell'Organo sul mancato accoglimento del rilievo, ha invitato tuttavia il Senato Accademico ad approfondire le motivazioni che sono alla base del rilievo ministeriale ed eventualmente valutare l'opportunità di introdurre nell'articolo 41, comma 4, primo periodo, l'espressione *“previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”.*

Il Senato Accademico, preso atto dell'invito del Consiglio di Amministrazione al riguardo, rileva che l'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 si riferisce espressamente all'adozione delle modifiche statutarie previste dalla legge medesima in prima applicazione della legge stessa. La revisione invece a regime dello Statuto di Ateneo non è disciplinata espressamente dalla legge, ma lasciata alla autonoma determinazione dell'Università. Per tale motivo all'unanimità delibera il mantenimento dell'articolo 41 dello Statuto che riconosce al Senato Accademico detta prerogativa.

Il Rettore, esaurita la disamina e le deliberazioni sui singoli articoli oggetto di osservazioni ministeriali, invita il Senato Accademico ad assumere la deliberazione finale sulle modifiche dello Statuto di Ateneo approvato con deliberazione del Senato del 26 ottobre 2011.

Il Senato Accademico,

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (*Autonomia delle università*) e l'art. 16 (*Università*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, c. 3 in materia di revisione statutaria;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'art. 2 (*Organi e articolazione interna delle università*);

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35: "*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*";

CONSIDERATO che la revisione dello Statuto di Ateneo, a norma dell'art. 2, c. 5 della Legge 240/2010, spetta al Senato Accademico, sulla base della proposta dell'Organo statutario e previo parere del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la proposta organica di revisione statutaria *ex lege* 30 dicembre 2010, n. 240, adottata nella seduta del 17 ottobre 2011 (riunione n. 14) dall'Organo nominato ai sensi dell'art. 2, c. 5, della predetta legge con i decreti rettorali n. 210/11 e n. 846/11;

VISTA la proposta presentata dalle OOSS CISL e CISAL in sede di audizione in seno all'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre 2011 in merito alla revisione dello Statuto *ex lege* n. 240/10;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2011 relativa all'unanime approvazione dello Statuto oggetto di revisione ai sensi della legge n. 240/10 (art. 1), nonché recante disposizioni transitorie in sede di prima applicazione delle norme di revisione dello Statuto (art. 2);

VISTA la nota rettorale del 28 ottobre 2011 prot. n. 7080 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per le finalità di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono stati trasmessi al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca il nuovo Statuto di Ateneo *ex art. 2, legge 240/10* e i citati atti deliberativi degli Organi di questo Ateneo;

VISTA la nota del Direttore Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio (Ufficio I) del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 con la quale, con riferimento al testo del nuovo Statuto di questo Ateneo inviato ai sensi dell'art. 2, c. 7, sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011;

VISTA la proposta adottata dall'Organo predetto nella seduta del 20 marzo 2012 (riunione n. 15) a seguito delle osservazioni e delle richieste di modifica formulate dal Ministero con la citata nota del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2012 in merito alle proposte di modifica dello Statuto formulate dal citato Organo (riunione n. 15), nei termini di cui alla delibera allegata;

RITENUTO pertanto di recepire le osservazioni ministeriali di cui alla nota del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029, come da testo allegato alla presente delibera, ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 3, c.2; l'art. 12, c.3, lett. a) e c. 5, l'art. 20, l'art. 39 e l'art. 41, c.4, primo periodo per le motivazioni di seguito riportate:

Art. 3 - Codice Etico

comma 2 – Il Ministero osserva: *“è assente l'individuazione delle sanzioni per la violazione al codice etico richiesta dalla lett. m) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 240/2010. Le sanzioni in questione vanno indicate nello Statuto specificatamente nel rispetto del principio di tassatività”*.

Il Senato Accademico, preso atto dell'invito del Consiglio di Amministrazione al riguardo, data lettura della richiamata disposizione della Legge 240/2010 *“Le Università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: ..omissis..m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico”* è dell'avviso che la legge non prescriva che le sanzioni debbano essere elencate tassativamente nello Statuto. La scelta adottata nello Statuto è stata pertanto quella di inserire in sede statutaria (art. 3,c.2 ultimo periodo) la previsione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico e rinviare la mera elencazione delle medesime nel Codice, peraltro già in vigore (decreto rettorale 666/11 del 19.07.2011). In questo modo, si è ritenuto di contemperare al meglio il rispetto del vincolo della Legge con il principio del non aggravamento delle disposizioni statutarie. Per tali ragioni, con l'astensione del rappresentante degli studenti D. Postè, il Senato delibera il mantenimento della disposizione già in precedenza adottata.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

Il Ministero osserva:

comma 3, lett. a) *“E' necessario aggiungere dopo la parola “parere” la parola “vincolante” secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010, che espressamente richiede in materia il parere “vincolante” del CdA.”*

Il Senato Accademico ritiene di conservare la formulazione precedentemente adottata, osservando che l'esigenza prospettata con il rilievo ministeriale è già assicurata dall'art. 21 dello Statuto (*“Regolamenti di Ateneo”*), che condiziona espressamente la delibera di adozione dei Regolamenti da parte del Senato al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Per tale motivo all'unanimità delibera il mantenimento della disposizione.

Comma 5 – Il Ministero osserva: *“Si osserva che l'esclusione dei dirigenti quali membri del Consiglio di Amministrazione non rientra tra le incompatibilità previste dalla legge n. 240/2010. Si manifestano dunque forti perplessità sulla legittimità della norma in questione”*.

Il Senato Accademico ritiene che non sia opportuno consentire ai Dirigenti l'accesso quali membri del CdA, tenuto conto della molteplicità delle funzioni in capo al Consiglio di interesse dei dirigenti medesimi (nomina del Direttore Generale, costituzione di uffici dirigenziali, valutazione dei dirigenti e determinazione delle indennità di risultato, ecc.). Per tale motivo all'unanimità delibera il mantenimento della disposizione.

Art. 20 – Conferenza di Ateneo

Il Ministero osserva: *“Si chiede di valutare la necessità della costituzione della “Conferenza di Ateneo” in relazione al principio di semplificazione dell’articolazione interna delle università di cui alla legge n. 240/2010”.*

Il Senato Accademico intende non adeguarsi al rilievo ministeriale e mantenere, la presenza della Conferenza di Ateneo nello Statuto in quanto essa rappresenta la sede principale deputata ad una discussione collettiva delle politiche dell’Università. Nel sistema dello Statuto, poi, la Conferenza rappresenta la sede della presentazione e della discussione delle candidature alla carica di Rettore, con ciò confermandosi il luogo privilegiato per la partecipazione della comunità accademica ai momenti di maggior rilievo della vita dell’Università. Per tali motivi all’unanimità delibera il mantenimento dell’articolo 20 dello Statuto.

Art. 39 – Disciplina delle cariche e dei mandati

Comma 1 - Il Ministero osserva: *“Si esprimono perplessità sulla previsione di cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 2, comma 1, lett. s) della legge 240/2010. In linea di principio, infatti, le cause di incompatibilità, costituendo una limitazione dei diritti soggettivi pubblici, devono avere un adeguato fondamento legislativo.”*

Il Senato Accademico rileva la necessità di mantenere le situazioni di incompatibilità indicate nell’articolo 39, in quanto la relativa previsione garantisce la non sovrapposizione di funzioni in capo agli stessi soggetti e, quindi, la possibilità di una rotazione delle cariche tra tutti gli aventi diritto. Per tale motivo all’unanimità delibera il mantenimento dell’articolo 39 dello Statuto.

Art. 41 – Revisione dello Statuto

Comma 4, primo periodo - Il Ministero osserva: *“In linea con il dettato dell’art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, si ritiene necessario aggiungere dopo le parole “componenti” l’espressione “previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”. Si ricorda, inoltre, in proposito, che è tuttora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n. 168 del 1989), per cui anche il parere del Consiglio di amministrazione deve essere adottato (almeno) con la predetta maggioranza qualificata”.*


Il Senato Accademico, preso atto dell’invito del Consiglio di Amministrazione al riguardo, rileva che l’art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 si riferisce espressamente all’adozione delle modifiche statutarie previste dalla legge medesima in prima applicazione della legge stessa. La revisione invece a regime dello Statuto di Ateneo non è disciplinata espressamente dalla legge, ma lasciata alla autonoma determinazione dell’Università. Per tale motivo all’unanimità delibera il mantenimento dell’articolo 41 dello Statuto che riconosce al Senato Accademico detta prerogativa.

all’unanimità delibera:

Art. 1

Sono adottate ai sensi dell’art. 2, c. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le modifiche dello Statuto di Ateneo approvato da questa Università con deliberazione del Senato Accademico del 26 ottobre 2011, secondo il testo allegato costituente parte integrante della presente delibera.

Art. 2





Il Rettore provvede con proprio decreto ad emanare le modifiche statutarie comprensive delle norme transitorie deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 26 ottobre 2011. Le presenti disposizioni statutarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto rettorale sarà altresì pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi della Tuscia (www.unitus.it).

Art. 3

La presente delibera viene trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come disposto con la nota ministeriale del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029.

Letto e approvato seduta stante.


3. CORSO DI LAUREA SCIENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI - INCARDINAMENTO.

Il Rettore illustra l'argomento come da relazione che segue predisposta dall'Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in entrata:

“Il Senato Accademico, nella seduta del 5 maggio 2011, ha stabilito i seguenti criteri generali (necessari e concorrenti) ai fini dell'incardinamento dei corsi di studio nei nuovi Dipartimenti:

- 1) coerenza tra gli obiettivi formativi del CdS e il profilo scientifico del Dipartimento;
- 2) istituzione, fermo restando quanto previsto dal successivo p. 3 di profili formativi che consentano un'offerta la più efficace ed efficiente possibile, sentito per quanto di competenza, il Senato Accademico;
- 3) possesso dei requisiti di docenza quantitativi (personale effettivamente disponibile) e requisiti qualitativi (copertura 'teorica' dei ss.ss.dd. relativi alle attività formative di base e caratterizzanti) di cui al D.M. 17/2010, secondo le seguenti tipologie:

Tipologie	Requisito quantitativo CL	Requisito quantitativo LM	Requisito qualitativo
Tipologia 1	≥ 12	≥ 8	≥ 60%
Tipologia 2	> 9	> 6	> 40% < 60%
Tipologia 3	≤ 9	≤ 6	≤ 40%





Ai fini del calcolo il Dipartimento deve far riferimento ad una prospettiva almeno triennale, tenendo pertanto conto dei pensionamenti previsti, al netto di quelli computabili per i requisiti necessari di docenza, in base a quanto disposto dalla normativa vigente e dei concorsi in itinere.

Il calcolo del requisito quantitativo va effettuato a livello di struttura didattica (Dipartimento) sul complesso dei corsi di studio incardinati al Dipartimento.

Il Senato Accademico, nella seduta del 13 giugno 2011, considerati i requisiti previsti per i corsi di studio dal D.M. 22 settembre 2010, n. 17 e i criteri stabiliti nella seduta del 05.05.2011 per l'incardinamento dei corsi di studio nei Dipartimenti, esaminate le proposte pervenute dai Dipartimenti, ha approvato l'incardinamento dei corsi di studio 270 nei Dipartimenti e l'attivazione dei relativi Consigli di Corso di Studio, previsti dall'art. 30 dello Statuto modificato.

Il M.I.U.R., con la nota n. 169 del 31 gennaio 2012 (Offerta formativa 2012-2013. Indicazioni operative), ha stabilito che gli Atenei che già in questa fase sono in grado di ricondurre tutti i corsi di studio programmati per l'a.a. 2012-2013 ai Dipartimenti, ai sensi delle legge 240/2010, dovranno procedere alle coerenti proposte di modifica del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990, e ad inserirle nella Banca dati dell'offerta formativa **non oltre il 15 aprile 2012**. A tal fine è stata predisposta, all'interno della Banca dati stessa, un'apposita procedura informatizzata per la trasformazione delle strutture didattiche di riferimento per l'offerta formativa degli Atenei, struttura secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alla predetta nota.

L'allegato 1) della citata nota prevede che: *'Le Università provvedono ad individuare le afferenze di tutti i corsi presenti nel regolamento didattico d'Ateneo ai dipartimenti. Relativamente alla organizzazione della didattica di ogni Ateneo e fatte salve le attribuzioni dei rispettivi consigli di corso, ogni corso di studio deve afferire ad un "Dipartimento di riferimento" individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso. E' ammessa la possibilità di prevedere l'afferenza del singolo corso di studio anche a più Dipartimenti tra cui andrà comunque individuato quello di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio.'*

Visti i tre criteri necessari e concorrenti fissati dal Senato nella seduta del 5 maggio 2011 e considerati i settori scientifico-disciplinari di base a caratterizzanti del RAD del corso di laurea in "Scienze organizzative e gestionali", a.a. 2012/2013, non sussistono i presupposti per incardinare il corso di laurea in un solo Dipartimento secondo la tipologia 1 e secondo la tipologia 2. Il corso è pertanto configurabile come corso interdipartimentale.

Il Direttore del DEIM, con nota dell'11 aprile 2012 prot. n. 272, ha comunicato che alla luce dei requisiti quantitativi di docenza (personale effettivamente disponibile) e dei requisiti qualitativi (copertura teorica dei ss.ss.dd. relativi alle attività formative di base e caratterizzanti), di cui può garantire la copertura parziale (requisiti quantitativi di almeno 6 docenti, requisiti qualitativi 50% delle attività di base e caratterizzanti del corso), il Dipartimento può assumere il ruolo di 'Dipartimento di riferimento' del corso di laurea in "Scienze organizzative e gestionali".

Il Direttore del DiSTU, con nota trasmessa in pari data, ha avanzato la richiesta di considerare il Dipartimento di "Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-





giuridiche” come struttura concorrente al corso di laurea interdipartimentale in “Scienze organizzative e gestionali”, in considerazione del numero di docenti incardinati nel corso.

Il Direttore del DiSUCOM, con nota inviata in pari data, ha comunicato che il Dipartimento, con riferimento ai criteri generali stabiliti ai fini dell’incardinamento dei corsi di studio nei Dipartimenti, assumerà il ruolo di Dipartimento associato per il corso di studio in oggetto.

Dalle richieste pervenute risulta che il Dipartimento di Economia e Impresa, in base a quanto argomentato nella nota, in considerazione quindi dell’apporto più rilevante conferito in termini di requisiti di docenza, appare la struttura didattica più idonea ad assumere il ruolo di ‘Dipartimento di riferimento’ del corso di studio in “Scienze organizzative e gestionali”.

L’allegato sopra richiamato prevede che i dipartimenti ‘associati’ siano le strutture che *‘concorrono con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio’*.


Al riguardo si rammenta che gli Organi di Governo deliberano l’attivazione dei corsi di studio, con contestuale attivazione dei SSD previsti nel RAD entro il 31 maggio 2012. Entro quella data i Dipartimenti devono aver deliberato, tra l’altro, la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio. Solo a quella data l’Ateneo è pertanto in grado di stabilire quali siano i Dipartimenti che concorrono con i propri docenti agli insegnamenti del Corso SOGE e quali tra questi vi concorrano in misura rilevante e significativa.”

Il prof. Ruggieri fa rilevare che la disattivazione del corso in “Economia e legislazione per l’impresa” rende possibile garantire al SOGE la copertura parziale dei requisiti di docenza quantitativi e qualitativi nei termini indicati nella suesposta relazione. Il DEIM quindi si propone come struttura di riferimento del corso di studio che negli anni ha rappresentato un punto di forza della didattica dell’Ateneo. Fa rilevare che per le esigenze del corso in questione risulta necessaria l’assegnazione di almeno una unità di personale t.a. e di appropriati spazi. Infine in risposta ad un chiarimento del rappresentante degli studenti Postè circa le modalità del computo degli iscritti al SOGE in capo al DEIM, ricorda che gli iscritti al corso in parola, come già avvenuto in passato, vanno ripartiti tra le strutture in funzione della loro partecipazione alle attività didattiche del corso stesso.

Il prof. Onofri, come già dichiarato nella precedente riunione del 5.3.2012, conferma la disponibilità del DEB a collaborare alle attività del corso di laurea in Scienze Organizzative e gestionali, in particolare con docenti del ssd BIO/07.

Anche la prof.ssa Ciampi e il prof. Varvaro assicurano la disponibilità dei docenti dei Dipartimenti DISBEC e DAFNE a collaborare alle attività didattiche del corso.

Il prof. Rapone, in qualità di decano del Consiglio del SOGE, funzione assunta a seguito della cessazione del prof. E. D’Auria in quiescenza dal 30.12.2011, valuta positivamente la proposta del DEIM di assumere il ruolo di capofila del corso ed auspica che, a fronte della interdipartimentalità del CdL, si registri un’assunzione collettiva di responsabilità a garanzia del buon andamento dell’iniziativa didattica.



Il Rettore, con riferimento al chiarimento del prof. Ruggieri allo studente Postè, evidenzia che per tutti i corsi di studio dell'Ateneo, e non solo per il SOGE, la ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti avviene proporzionalmente alle "quote" di partecipazione alle attività didattiche. Fa osservare il sensibile peso degli iscritti al SOGE sul totale degli iscritti dell'Ateneo (oltre il 30%) e come tale dato possa costituire sia elemento di forza a fronte di dati positivi sia fonte di squilibrio per l'intero Ateneo in caso di andamento negativo. Per tale motivo risulta necessario un costante monitoraggio delle *performance* del corso che consenta, in caso di palesi scostamenti, di intervenire con fermezza per riportare i valori in positivo. Sottolinea infine le forti attese del mondo militare derivanti dai nuovi assetti organizzativi del SOGE. Coglie l'occasione per ringraziare il prof. D'Auria per i recenti contatti avviati con il Vice Questore di Viterbo intesi a verificare la fattibilità di progettare percorsi formativi nel settore della sicurezza e dell'investigazione. Eventuali sviluppi delle iniziative saranno oggetto, ovviamente, di informativa agli Organi di governo.

Il Senato Accademico,

VISTO il termine del 15 aprile 2012, fissato dalla nota MiUR n. 169 del 31 gennaio 2012, per inserire nella procedura informatizzata sul sito CINECA il 'Dipartimento di riferimento' per ogni corso di studio dell'Ateneo;

ESAMINATE le richieste pervenute dal DEIM, DISBEC, DISTU e DISUCOM sopra riportate;

RILEVATO che il Dipartimento di Economia e Impresa, in base a quanto argomentato nella nota, in considerazione quindi dell'apporto più rilevante garantito in termini di requisiti di docenza, appare la struttura didattica più idonea ad assumere il ruolo di 'Dipartimento di riferimento' del corso di studio in "Scienze organizzative e gestionali";

TENUTO CONTO che solo a seguito della chiusura della Procedura di attivazione dei corsi, entro il 31 maggio 2012, è possibile stabilire con certezza quali siano i dipartimenti 'associati' al Corso di studio predetto secondo le previsioni della nota MiUR sopra richiamata, sulla base della verifica di quali strutture didattiche assicurino in misura rilevante e significativa un concorso alla copertura degli insegnamenti del Corso medesimo,

delibera l'afferenza del corso di studio interdipartimentale in "Scienze organizzative e gestionali" al DEIM come 'Dipartimento di riferimento' e stabilisce che i dipartimenti 'associati' saranno individuati entro e non oltre il 31 maggio 2012, una volta noto il contributo in termini di docenza garantito dai Dipartimenti agli insegnamenti del Corso medesimo.



4. VARIE ED EVENTUALI.

Il punto non registra argomenti da trattare.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 17,00.

Letto e approvato.

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Giovanni Cucullo

IL PRESIDENTE

Prof. Marco Mancini

